



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.28/TFT del 13/02/2023

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 13/02/2023**

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVO

Fasc.141

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Proc. 12562/859 pfi 21-22/PM/fb del 17.11.2022 (Coppa Under 15 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Antonino Vitiello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sant'Aniello Gragnano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Iovine Stanislao**, all'epoca dei fatti non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Società ASD Sant'Aniello Gragnano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3. il sig. **Casale Giovanni Pio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 4. **il sig. Scalcione Gabriel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Potenza Calcio S.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 5. la società **ASD Sant'Aniello Gragnano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonino Vitello, Stanislao Iovine, Casale Giovanni Pio e Scalcione Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Casale Giovanni Pio una (1) giornata di squalifica; il calciatore Scalcione Gabriel una (1) giornata di squalifica; per il Presidente Sig. Antonino Vitiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Iovine Stanislao, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASD Sant'Aniello Gragnano ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 13.02.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Publicato in Napoli, 13 Febbraio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**